



Con la sentenza in commento il Giudice di Pace ha confermato il principio secondo il quale l'emissione della C.A.N. non deve essere eseguita quando l'atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell'atto sia stata fatta nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante. Ed invero, ha sostenuto il giudicante, l'Avvocatura Generale dello Stato, con nota n. 25247 del 24/9/2008, ha chiarito che, nel caso di notifiche a persone giuridiche, ed in particolare alle società di capitali, vige il principio dell'immedesimazione organica, in virtù del quale la consegna degli atti, eseguita a mani di uno dei soggetti elencati dall'art. 145 c.p.c., esaurisce le formalità volute dalla legge. Proponibilità della domanda, legittimazione attiva e prescrizione (Giudice di Pace di Nola - sentenza del 31.07.2015).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Nola Avv. Gianpaolo Ciampa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2225/14 R.G. contenzioso vertente

Avv. CCC SSS, C.F. <...>, rappresentato e difeso dall'Avv. Rrr AAA, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in <...> (NA), alla via <...>, n. 34

ATTORE

E

Poste Italiane S.p.A., in persona del legale pro tempore, con sede in Roma, al Viale Europa, n. 190: rappresentata e difesa dall'Avv. CCC GGG, in virtù di procura generale alle liti agli atti, elettivamente domiciliata in <...>, alla via <...>, n. 75, presso l'ufficio Postale di <...>

CONVENUTA

Avente ad oggetto: risarcimento danni

Conclusioni

Per l'attore: accoglimento della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per la convenuta: rigetto della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'istante, Avv. CCC SSS, conveniva in giudizio Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., con atto di citazione notificato in data 28/03/14, esponendo quanto segue:

1) che l'istante notificava, presso l'Ufficio UNEP di Nola, atto giudiziario, a mezzo racc.ta n. <...> del 02/01/11, indirizzato alla Raito s.r.l.;

2) che, nonostante lo stesso fosse stato accettato dal dipendente della società destinataria, la convenuta Poste Italiane ha emesso CAN, addebitando all'istante la somma di € 2,80;

3) che detto importo è illegittimo, in quanto l'art. 7, comma VI del D. L. 248/075 convertito in Legge 31/08, non può trovare applicazione, allorquando, il destinatario è un ente collettivo o comunque riconosciuto in tale forma dalla legge.

Tanto premesso, l'attore chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni da liquidare equitativamente.

Il 06/06/14 si costituiva, in cancelleria, la convenuta Poste Italiane S.p.A. la quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto, nonché la carenza di legittimazione attiva e passiva, chiedendo, comunque, il rigetto della domanda, perché inammissibile, non provata ed infondata in fatto ed in diritto. Nel merito asseriva:

a. improcedibilità della domanda per mancanza di preventiva diffida;

b. prescrizione del diritto, posto che, nel caso di specie, si applica il termine annuale, trattandosi di contratto di spedizione;

c. carenza di legittimazione attiva, atteso che avrebbe dovuto essere il cliente ad attivare l'azione nei confronti delle Poste, ove fossero sussistiti i presupposti;

d. l'operato delle Poste era stato conforme a quanto disposto dall' art. 7 Legge 890/19822 così come modificato dalla legge 31/08 (art. 36 comma 2), in base alla quale "se il piego - atto giudiziario - non viene consegnato personalmente al destinatario, l'agente postale ne dà notizia, al destinatario medesimo, dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata", senza effettuare alcuna distinzione tra notifica a persona fisica e persona giuridica;

e. che qualora l'atto sia indirizzato al legale rappresentate della società e la notifica non può essere consegnata nelle sue mani, l'agente postale deve, poi, necessariamente emettere CAN.

La causa, istruita anche con le produzioni documentali effettuate dalle parti, all'udienza del 17/07/15, sulle conclusioni di parte attrice, veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Scritto da Gianpaolo Ciampa
Mercoledì 07 Ottobre 2015 00:00

Deve, preliminarmente, rilevarsi l'ammissibilità e procedibilità della domanda, sussistendo, nella fattispecie, i presupposti processuali e le condizioni dell'azione. Dalla documentazione prodotta risultano altresì provate sia la legittimazione attiva dell'attore che la legittimazione passiva del convenuto.

Invero, è risultato che le racc.te sono state effettuate da parte istante, anche se per conto del proprio cliente, dovendosi ritenere, quantomeno in via presuntiva, l'avvenuta anticipazione delle spese vive legali da parte del medesimo attore, quale procuratore ad litem.

In ordine all'eccezione di prescrizione, ritiene questo giudice applicabile, nel caso di specie, il termine decennale, e non quello annuale, come sostenuto da parte convenuta, atteso che non rileva il rapporto di spedizione, sotteso alla causale che occupa, ma la ripetizione di indebitto, ex art. 2033 c.c.

Sul piano generale, invero, l'indebitto oggettivo si concretizza perché manca una causa originaria, giustificativa del pagamento, *condictio indebiti sine causa*, o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla il rapporto medesimo, *condictio ob causam finitam*.

Va, poi, disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancata preventiva diffida.

Si osserva, invero, che, nella materia che occupa, non è necessaria una preventiva diffida o messa in mora.

Sul punto va evidenziato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 15 del 18/01/19915 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 20 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.

Premesso che la CAN è una raccomandata, senza ricevuta di ritorno, inviata dall'agente postale qualora consegnati un plico contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario dell'atto, tanto premesso, la richiesta all'istante, da parte delle Poste Italiane S.p.A., di far pagare la Comunicazione di Avvenuta Notifica (detta CAN) è assolutamente illegittima per violazione della legge 890/82 e successive modifiche.

Scritto da Gianpaolo Ciampa
Mercoledì 07 Ottobre 2015 00:00

La legge n. 31 del 28/02/2008 ha dato luogo a qualche dubbio interpretativo circa l'emissione della C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica) da parte dell'agente postale, laddove destinatario dell'atto sia una persona giuridica ed in particolare una società di capitali.

Ad una tesi estensiva che ritiene che l'emissione della CAN sia necessaria anche laddove destinatario dell'atto sia una persona giuridica, se ne contrappone una più restrittiva che ritiene che nel dettato normativo, così come novellato, non è richiesta l'emissione della predetta comunicazione.

Tali interrogativi sono stati oggetto d'esame anche da parte della stessa amministrazione della giustizia, la quale ha richiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato che, con nota n. 25247 del 24/9/2008, ha chiarito che nel caso di notifiche a persone giuridiche, ed in particolare alle società di capitali, vige il principio dell'immedesimazione organica, in virtù del quale la consegna degli atti eseguita a mani di uno dei soggetti elencati dall'art. 145 c.p.c. esaurisce le formalità volute dalla legge.

Difatti, se è vero che se la notifica non viene effettuata direttamente nelle mani del legale rappresentante della Società, ai sensi dell'art. 36, comma 2 quater del D.L. n. 248/2007, convertito con la L. 31/2008, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, è pur vero che tale disposizione deve essere fatta oggetto di interpretazione in combinato con la disciplina generale di cui all'art. 145 c.p.c., a mente del quale "la notificazione` alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede".

Difatti, ritiene questo giudice che, con il termine "destinatario", non può essere inteso, sulla base di un'interpretazione restrittiva ed illogica, il solo legale rappresentante della persona giuridica cui la notifica era diretta, ma che, per l'individuazione del destinatario della notifica, debba farsi ricorso alle previsioni generali di cui al citato art. 145 c.p.c., che equipara al rappresentante legale della società "la persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza... altra persona addetta alla sede ovvero.., il portiere dello stabile in cui è la sede...".

L'art. 145 c.p.c., in altri termini, torna ad essere il crocevia delle notifiche a mezzo posta.

Pertanto, l'emissione della C.A.N. non deve essere eseguita quando l'atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell'atto sia stata fatta nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante.

Di contro l'emissione della C.A.N. è necessaria laddove la notifica sia diretta alla persona fisica, nella qualità di legale rappresentante della società, e dall'atto risulti la sua residenza, domicilio o dimora, poiché in tal caso la notifica si intende fatta alla persona fisica.

Nel caso di specie, la racc.ta è indirizzata a persona giuridica e non alla persona fisica, nella qualità di legale rapp.te p.t., ed inoltre risulta ritirata dall'ufficio di accettazione preposto, come da timbro ivi apposto, pur se privo di firma del ricevente.

Infine, per quanto attiene all'eccezione di inammissibilità della domanda per divieto di frazionamento della domanda, basata sull'assunto che la presente causa è analoga a diverse altre cause avente stesse parti e stesso oggetto identico, va evidenziata la carenza di prova, da parte convenuta, avendo, quest'ultima, esibito un mero elenco di nominativi, senza dare dimostrazione della proposizione, da parte istante, di ulteriori domande analoghe a quella che occupa.

Passando, ora, ad esaminare il quantum debeatur, risulta depositato, agli atti, il seguente avviso di ricevimento, al quale è seguita la comunicazione CAN: 1) n. 764262428509 del 02/01/11 di € 2,80 (due virgola ottanta).

Pertanto, la convenuta Poste Italiane S.p.A., in persona del legale pro tempore, va condannata al pagamento, in favore dell'istante Avv. CCC SSS, della somma di € 2,80 (due virgola ottanta), a titolo di ripetizione di somma indebita, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

In merito alla richiesta di risarcimento danni non patrimoniali si osserva quanto segue.

Scritto da Gianpaolo Ciampa
Mercoledì 07 Ottobre 2015 00:00

Le S.U., con le note Sentenze dell'11/11/08 n.26972-26975, hanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile:

a. quale conseguenza di un reato (art. 185 c.p.);

b. quando previsto da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo);

c. al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;

d. quando siano lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto);

e. nei casi di violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost.

Inoltre, affinché il danno non patrimoniale sia risarcibile, "il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza... con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)".

La Corte di Cassazione, con sentenza, n.. 26777/09, rafforzando il precedente orientamento, ha precisato che "Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si verrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità".

Ed ancora, la Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008 (identica, nella motivazione, alle decisioni relative alle sentenze gemelle n. 26973, 26974 e 26975), ha posto un limite alla risarcibilità del c.d.danno esistenziale, chiarendo che "sono palesemente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato tutela la giustizia di prossimità".

Inoltre, per il suo riconoscimento, è necessario attuare il filtro della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" e, comunque, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile non può prescindere dall'allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio in quanto la sussistenza del danno esistenziale deve essere in ogni caso provata, sia dal punto di vista ontologico, sia dal punto di vista eziologico, non essendo sufficiente l'allegazione della mera lesività del fatto illecito, secondo criteri puramente astratti in base all'id quod plerumque accidit, dovendosi necessariamente individuare il confine tra il fastidio o il disagio psico-fisico normalmente conseguente ad ogni sorta di inadempimento o illecito civile che determini una perdita patrimoniale – da ritenersi privo di autonoma tutela in quanto assorbito nella tutela del diritto soggettivo all'integrità del patrimonio - ed una vera e propria violazione dell'integrità psico-fisica, che dà luogo a significativi fenomeni di sofferenza.

Tanto premesso la domanda di risarcimento dei danni deve essere rigettata.

Le spese del giudizio seguono il principio della parziale soccombenza, in virtù del rigetto della domanda di risarcimento danni, e si liquidano, compensati nella misura del 50 %, come in dispositivo, in favore del procuratore dell'istante, anticipatario.

Si evidenzia che alla data di redazione della presenta sentenza, risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014 il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 recante i Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento.

Pertanto, vengono riconosciute €. 65,00 per la fase di studio, C. 65,00 per la fase introduttiva, E. 135,00 per la fase decisoria, decurtate nella misura del 30 % (€. 79,50), in funzione della modestia del valore della domanda, nonché E. 50,00 per le Spese vive, ed €. 27,82, a titolo di rimborso spese generali nella misura del 15% su €. 185,50, per un compenso professionale complessivo di €. 263,32, decurtate nella misura del 50 % ad €. 131,66, in virtù della parziale compensazione operata, oltre IVA e CPA, come per legge.

La sentenza, ai sensi del J'art 282 c.p.c. è provvisoriamente esecutiva, ex lege, tra le parti

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza e difesa disattesa, così provvede

accerta il diritto dell'istante alla ripetizione delle somme indebite per la causale in oggetto e, per l'effetto, condanna la società Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

a) al pagamento, in favore dell'istante, della somma di €. 2,80 (due virgola ottanta), all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

b) al pagamento, in favore del procuratore dell'istante, anticipatorio, delle spese di giudizio, che si liquidano in tal misura già ridotta del 50 %, complessivamente in €. 131,66, di cui €. 25,00 per spese vive, €. 13,91, a titolo di rimborso spese generali nella misura del 15% su €. 92,27, resto per compenso professionale, oltre IVA e CPA, come per legge.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ex lege, tra le parti.

Così deciso in Nola, il 31/07/15

Scritto da Gianpaolo Ciampa
Mercoledì 07 Ottobre 2015 00:00

Il Giudice di Pace

Avv. Gianpaolo Ciampa